

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Recentemente il fenomeno è diffuso almeno quanto la sua fama.

Alcuni aspetti dell'incorrere nella contestazione di guida in stato di ebbrezza (sia da alcool sia da assunzione di sostanze stupefacenti) sono particolarmente preoccupanti per gli interessati.

Prima di tutto i lunghi periodi di sospensione della patente (da tre mesi a due anni) fino alla revoca della stessa, per esempio in caso di recidiva. Per molti conducenti che incappano nella contestazione è prevista anche la confisca del veicolo (per esempio con tasso alcoolico superiore a 1,5 g/litro).

Inutile dire che il legislatore considera la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti reato più grave, ma, non essendo previsto uno strumento affidabile di verifica sul posto, assumono particolare importanza le modalità di rilevamento e l'accertamento in concreto del reale stato di alterazione mentre ci si trovava al volante.

Va anche precisato, al fine di evitare inutili allarmismi, che in caso di guida sotto l'effetto dell'alcool, va considerato il più basso dei due valori di rilevamento e che i casi sopra la soglia di 0,5 g/litro e inferiori a 0,8 g/litro sono stati recentemente depenalizzati e, pertanto, sono puniti solo con una sanzione amministrativa (quindi si dicono non penalmente rilevanti). Non si va esenti, tuttavia, dalla sospensione della patente fino al massimo di sei mesi.

E' stata anche introdotta a metà 2010 una opportunità per chi guida sotto l'effetto dell'alcool, senza aver provocato incidenti stradali e se non recidivi: l'ammissione al lavoro di pubblica utilità, che consente di scontare la sanzione penale prestando lavoro gratuito a scopi sociali presso alcune strutture convenzionate (generalmente Comuni e Associazioni di Volontariato).

La corretta esecuzione del lavoro, strettamente verificato da servizi appositamente attivati dal Tribunale di volta in volta in uno con l'ente presso il quale lo stesso viene svolto, consente di **estinguere il reato, nonché vedere revocata la confisca del veicolo e dimezzata la durata della sospensione della patente.**

Va anche precisato che rifiutare di sottoporsi all'alcooltest è previsto come reato tra i più gravi del catalogo, tra quelli qui indicati.

E', pertanto, importante, in caso si sia fermati e sottoposti alla prova dell'etilometro, non rifiutare; eventualmente, in caso di dubbio, far verbalizzare che viene pacatamente richiesto di essere immediatamente sottoposti anche a prelievo ematico presso una struttura sanitaria pubblica, avendo ragione di temere che lo strumento di controllo abbia fornito un falso positivo.

Sarà poi utile rivolgersi a un professionista, penalista che conosca gli aspetti specifici della materia, al quale rappresentare la vicenda, fornendogli tutta la documentazione al riguardo e mettendosi a disposizione per attivarsi al più presto, al fine, in caso di evidente positività, di farsi parte diligente immediatamente per il contenimento dei danni, che potrebbero incidere sul casellario giudiziale personale, con conseguenze possibili anche in ambito lavorativo, oltre che personale.

Segnalo per un approfondimento giuridico la lettura del primo numero del 2012 del [Bollettino della Camera Penale Veneziana](#), numero nel quale il sottoscritto ha approfondito in particolare il lavoro di pubblica utilità.

Naturalmente lo studio (nelle sue sedi di Venezia-Mestre, Treviso, Roma e Mogliano Veneto) e il sottoscritto rimangono a disposizione per ogni chiarimento, ricordando che ogni caso è a sé e va approfondito studiando i documenti e le circostanze singole effettive.